

Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 77

Centro vitivinicolo

1. Il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato ad acquisire al proprio patrimonio i beni mobili consumabili, in suo possesso, già appartenenti alla << Azienda autonoma del turismo di Gradisca - Redipuglia >>.